SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 settembre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 11 luglio 2019.

Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento UE n. 1308/2013, per la campagna 2018-2019, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 32/2019). (19A05674) . . . . . *Pag.* 1

DECRETO 11 luglio 2019.

Finanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'art. 35 del regolamento UE n. 1308/2013, sostituito dall'art 4 del regolamento UE n. 2393/2017, annualità 2019, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 33/2019). (19A05675) . . . . . *Pag.* 2

DECRETO 11 luglio 2019.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto «ALFA Accogliere Le Fragilità» HOME/2018/AMIF/AG/EMAS/0081, di cui all'assistenza emergenziale dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 516/2014 istitutivo del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020. (Decreto n. 34/2019). (19A05676) . . . . . *Pag.* 3

DECRETO 30 luglio 2019.

Cofinanziamento nazionale del programma nazionale di monitoraggio nel settore fitosanitario, per l'anno 2019, di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 652/2014, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 35/2019). (19A05677) . . *Pag.* 4

DECRETO 4 settembre 2019.

Ridefinizione del contingente della moneta d'argento di euro 5 commemorativa del «900° Anniversario della consacrazione del Duomo di Pisa», in versione *proof*, millesimo 2018. (19A05670) . . . . . *Pag.* 6

DECRETO 4 settembre 2019.

Ridefinizione del contingente della Serie composta da dieci pezzi commemorativa del «70° Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione italiana», in versione *proof*, millesimo 2018. (19A05671) . . . . *Pag.* 6

DECRETO 4 settembre 2019.

Ridefinizione del contingente della moneta bimetallica da euro 5 dedicata ai «Tesori artistici di Amatrice», in versione *fior di conio*, millesimo 2018. (19A05672) . . . . *Pag.* 7

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 21 giugno 2019.

Modifiche al decreto interministeriale 14 novembre 2017, recante le modalità di concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese. (19A05673) . . . . *Pag.* 8

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia per l'Italia digitale

Comunicato inerente la circolare n. 3 del 2 settembre 2019, recante «Accesso unico al Fascicolo sanitario elettronico e gestione temporanea dell'indice dei metadati dei documenti sanitari». (19A05679) *Pag.* 10

Ministero dell'interno

Avviso relativo al decreto 4 settembre 2019, concernente l'attribuzione di contributi compensativi a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti, che hanno subito tagli dei trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale. (19A05678) . . . . *Pag.* 10

Ministero della salute

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac IBMM+ARK» liofilizzato per somministrazione spray per polli. (19A05634) . . *Pag.* 10

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tiamvet Plus 100 mg/g» premicela per alimenti medicamentosi per suini e conigli. (19A05635) . . . . *Pag.* 11

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Noroclav» sospensione intramammaria per bovine in lattazione. (19A05636) . *Pag.* 11

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Versican Plus Bb Oral» liofilizzato e solvente per sospensione orale per cani. (19A05637) . . . . *Pag.* 12

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario«Parofor Crypto 140.000 UI/ml» soluzione orale per ovini e caprini. (19A05638) . . *Pag.* 12

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Interflox-100, 100 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini e suini. (19A05639) . . . . *Pag.* 12

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Caliercortin 4 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini, suini, cavalli, cani e gatti. (19A05640) . . . . *Pag.* 13

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Clindabactin 55 mg» compresse masticabili per cani e gatti, «Clindabactin 220 mg» compresse masticabili per cani e «Clindabactin 440 mg» compresse masticabili per cani. (19A05641) . . . . *Pag.* 14

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Domanda di modifica della denominazione registrata «BLEU DU VERCORS-SASSENAGE» (19A05631) *Pag.* 14

Domanda di registrazione della «ΑΡΣΕΝΙΚΌ ΝΆΞΟΥ (ARSENIKO NAXOU)». (19A05632) . . *Pag.* 15

Domanda di modifica della denominazione registrata «HUILE D'OLIVE DE LA VALLÉE DES BAUX-DE-PROVENCE». (19A05633) . . . . *Pag.* 15

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37

Ministero della difesa

Ruoli del personale militare collocato in ausiliaria (19A05603)

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 luglio 2019.

Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento UE n. 1308/2013, per la campagna 2018-2019, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 32/2019).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visti gli articoli 55-57 del predetto regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea che stabiliscono le disposizioni relative al settore dell'apicoltura, mantenendo inalterate le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

Vista la decisione della Commissione europea C (2016) 4133 del 5 luglio 2016 di approvazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura presentato dall'Italia;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 3.045.354,00 euro per la campagna 2018-2019, a valere sul FEAGA, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 3.045.354,00 euro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3569 del 25 giugno 2019;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno di 3.045.354,00 euro alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987 e che il predetto programma è stato censito sul sistema finanziario Igrue, codice MIELE2018/2019;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 9 luglio 2019;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per l'attuazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, richiamato in premessa, è di 3.045.354,00 euro, per la campagna 2018-2019, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, l'AGEA e gli organismi pagatori regionali effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2 e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo stesso.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2019

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 1-1015

19A05674

DECRETO 11 luglio 2019.

Finanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'art. 35 del regolamento UE n. 1308/2013, sostituito dall'art 4 del regolamento UE n. 2393/2017, annualità 2019, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 33/2019).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 ottobre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 35 del predetto regolamento (UE) n. 1308/2013, così come modificato dall'art. 4 del regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, il quale prevede che gli Stati membri, in aggiunta al fondo di esercizio, possono concedere alle organizzazioni di produttori operanti in regioni, il cui livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è notevolmente inferiore alla media dell'Unione, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 per cento dei contributi finanziari di cui alla lettera *a)* paragrafo 1 dell'art. 32 del citato reg. 1308/2013;

Visto l'art. 35 del predetto regolamento (UE) n. 1308/2013, che riferendosi al livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro stabilisce che si considera notevolmente inferiore alla media dell'Unione quando il livello medio di organizzazione è stato per tre anni consecutivi, prima dell'attuazione del programma operativo, inferiore al 20 per cento del valore medio della produzione ortofrutticola regionale calcolata secondo le modalità previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 891/2017 della Commissione del 13 marzo 2017, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 1145/2018 del 7 giugno 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante modalità di applicazione relativamente al settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati ed in particolare l'art. 52, paragrafo 2, concernente il livello di organizzazione dei produttori e la definizione di «regione»;

Vista la nota n. 0002645 del 6 maggio 2019, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, ha notificato alla Commissione europea gli importi dell'aiuto finanziario nazionale per l'anno 2019, da erogare alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli aventi diritto e operanti nelle regioni con basso livello di aggregazione, ai sensi dell'art. 52 del regolamento delegato (UE) n. 891/2017, come modificato dal regolamento (UE) n. 1145/2018/;

Vista la nota n. 0002713 dell'8 maggio 2019, acquisita con protocollo MEF - RGS n. 157756 del 10 giugno 2019, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo richiede lo stanziamento di euro 1.555.693,52 per l'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, aventi diritto a norma dell'art. 35 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/87 e che il suddetto progetto è stato censito sul Sistema finanziario Igrue, codice 2019ORTOFRUTTA;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 9 luglio 2019;

Decreta:

1. Il finanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, previsto dall'art. 35 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, per l'anno 2019, è pari ad euro 1.555.693,52.

2. Le erogazioni, a valere sulla quota di finanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, l'AGEA e gli organismi pagatori regionali effettuano i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, comunica al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse nazionali, e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2019

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2019ù
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 1-1091

19A05675

DECRETO 11 luglio 2019.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto «ALFA Accogliere Le Fragilità» HOME/2018/AMIF/AG/EMAS/0081, di cui all'assistenza emergenziale dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 516/2014 istitutivo del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014- 2020. (Decreto n. 34/2019).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli inter-

venti di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 21 che prevede un sostegno finanziario da parte del suddetto strumento per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione di emergenza, come definita all'art. 2, lettera *k)* del medesimo regolamento;

Visto il *Grant Agreement* HOME/2018/AMIF/AG/EMAS/0081 sottoscritto in data 28 marzo 2019 tra la Commissione europea ed il Ministero dell'interno - Prefettura di Torino - Ufficio territoriale del Governo, relativamente al progetto «Alfa - Accogliere le fragilità», diretto ad assicurare tutela immediata alle persone vulnerabili ed in particolare alle donne richiedenti asilo e potenziali vittime di tratta;

Considerato che detto progetto ha un costo complessivo di euro 5.905.993,40 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 90 per cento e l'Italia per il restante 10 per cento e che sul Sistema finanziario Igrue l'intervento è censito con codice 2019PT003SEC004;

Vista la nota n. 0005814 del 21 maggio 2019, con la quale il suddetto Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a carico dell'Italia, pari ad euro 590.599,34 a fronte di contributi comunitari ammontanti ad euro 5.315.394,06;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 9 luglio 2019;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il progetto «Alfa - Accogliere le fragilità» - HOME/2018/AMIF/AG/EMAS/0081, a titolarità del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è pari ad euro 590.599,34.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 590.599,34 nella contabilità speciale 5949 aperta in favore del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero medesimo e in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse dell'Unione europea all'art. I.4 del citato *Grant Agreement* HOME/2018/AMIF/AG/EMAS/0081, secondo le seguenti modalità:

un prefinanziamento di euro 472.479,47 pari all'80 per cento dell'importo a proprio carico;

una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo spettante.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine degli interventi il medesimo Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2019

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 1-1007

19A05676

DECRETO 30 luglio 2019.

Cofinanziamento nazionale del programma nazionale di monitoraggio nel settore fitosanitario, per l'anno 2019, di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 652/2014, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 35/2019).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute ed al benessere degli animali, alla sanità ed al materiale riproduttivo vegetale;

Visto, in particolare, l'art. 19 del predetto regolamento (UE) n. 652/2014 che, prevede che la Commissione europea può concedere sovvenzioni agli Stati membri per la realizzazione di programmi di monitoraggio annuali o pluriennali nel settore fitosanitario, finalizzati ad accertare la presenza di organismi nocivi;

Visto, altresì, l'art. 5 del regolamento (UE) n. 652/2014 il quale stabilisce che il contributo comunitario concesso non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili sostenuti per l'attuazione del Programma di monitoraggio nel settore fitosanitario nell'anno di riferimento;

Vista la decisione di finanziamento della Commissione n. SANTE/PH/2019/IT/SI2.799067 che ha approvato il programma di monitoraggio nel settore fitosanitario per l'anno 2019, stabilendo il relativo contributo finanziario comunitario, pari al 50 per cento delle spese totali ammissibili di detto programma, ammontanti a 5.848.000,00 euro;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Mipaaft, ed il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA, approvata con il decreto ministeriale n. 20011 del 6 maggio 2019;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 0027984 del 9 luglio 2019 che richiede l'intervento del Fondo di rotazione a copertura del fabbisogno finanziario nazionale, per l'anno 2019, ai fini dell'attuazione del programma di monitoraggio nel settore fitosanitario e dalla quale risulta che la quota comunitaria transita dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987 e che il suddetto progetto è stato censito sul sistema finanziario I.G.R.U.E., codice 2019MIPAFCSR003;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 24 luglio 2019;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore del Programma nazionale di monitoraggio nel settore fitosanitario di cui all'art. 19 del regolamento (UE) n. 652/2014, per l'anno 2019, è pari ad euro 2.924.000,00.

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa indicazione del CREA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed il CREA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e de turismo comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo stesso.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali

somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2019

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 1-1125

19A05677

DECRETO 4 settembre 2019.

Ridefinizione del contingente della moneta d'argento di euro 5 commemorativa del «900° Anniversario della consacrazione del Duomo di Pisa», in versione *proof,* millesimo 2018.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Vista la decisione della Banca centrale europea dell'8 dicembre 2017, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2018;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 98946 del 5 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 2017, con il quale si autorizza l'emissione della moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «900° Anniversario della consacrazione del Duomo di Pisa», in versione *proof*, millesimo 2018;

Visto l'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro n. 31052 del 16 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2018, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 20.000,00, pari a 4.000 unità, nella versione *proof*;

Vista la nota n. 40855 del 26 giugno 2019, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 31052 del 16 aprile 2018, ha proposto di ridurre da n. 4.000 a n. 2.900 il contingente delle monete d'argento da 5 euro commemorative del «900° Anniversario della consacrazione del Duomo di Pisa», in versione *proof*, millesimo 2018;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «900° Anniversario della consacrazione del Duomo di Pisa», in versione *proof*, millesimo 2018, di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 31052 del 16 aprile 2018, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 14.500,00, pari a n. 2.900 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2019

Il dirigente generale: MARESCA

19A05670

DECRETO 4 settembre 2019.

Ridefinizione del contingente della Serie composta da dieci pezzi commemorativa del «70° Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione italiana», in versione *proof,* millesimo 2018.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Vista la decisione della Banca centrale europea dell'8 dicembre 2017, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2018;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 104009 del 22 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2017, con il quale si autorizza l'emissione delle Serie speciali per collezionisti nella versione di dieci pezzi, commemorativa del «70° Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione italiana», in versione *proof*, millesimo 2018;

Visto l'art. 3 del decreto del direttore generale del Tesoro n. 104009 del 22 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2017, che stabilisce il contingente in valore nominale della suddetta Serie in euro 32.640,00, pari a 3.000 Serie, nella versione *proof*;

Vista la nota n. 40855 del 26 giugno 2019, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 4 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 104009 del 22 dicembre 2017, ha proposto di ridurre, da n. 3.000 a n. 1.800, il contingente della Serie in versione *proof*, millesimo 2018;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente della Serie medesima;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della Serie composta da dieci pezzi, commemorativa del «70° Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione italiana», in versione *proof*, millesimo 2018, di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 104009 del 22 dicembre 2017, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 19.584,00, pari a n. 1.800 Serie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2019

Il dirigente generale: MARESCA

19A05671

DECRETO 4 settembre 2019.

Ridefinizione del contingente della moneta bimetallica da euro 5 dedicata ai «Tesori artistici di Amatrice», in versione *fior di conio*, millesimo 2018.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Vista la decisione della Banca centrale europea dell'8 dicembre 2017, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2018;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 98947 del 5 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 2017, con il quale si autorizza l'emissione della moneta bimetallica da 5 euro dedicata ai «Tesori artistici di Amatrice», in versione *fior di conio*, millesimo 2018;

Visto l'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro n. 60377 del 19 luglio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2018, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete, cedute in confezione, in euro 100.000,00, pari a 20.000 unità nella versione *fior di conio*;

Vista la nota n. 40855 del 26 giugno 2019, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 60377 del 19 luglio 2018, ha proposto di ridurre da n. 20.000 a n. 5.700 il contingente delle monete bimetalliche da 5 euro dedicate ai «Tesori artistici di Amatrice», in versione *fior di conio*, millesimo 2018;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della moneta bimetallica da 5 euro dedicata ai «Tesori artistici di Amatrice», in versione *fior di conio*, millesimo 2018, di cui al decreto del direttore generale n. 60377 del 19 luglio 2018, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 28.500,00, pari a n. 5.700 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2019

Il dirigente generale: MARESCA

19A05672

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 giugno 2019.

Modifiche al decreto interministeriale 14 novembre 2017, recante le modalità di concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che al comma 3 prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 39, comma 4, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 7 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede che la garanzia del predetto Fondo può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a quattrocentonovantanove da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

Visto lo stesso art. 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede, altresì, che le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione, nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia su portafogli di finanziamenti sono definite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, che, in attuazione del predetto art. 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, stabilisce le modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2018, con il quale sono state apportate modifiche alle modalità di concessione della garanzia su portafogli di finanziamenti stabilite dal predetto decreto interministeriale 24 aprile 2013, nonché disposto l'incremento della dotazione finanziaria riservata al rilascio di detta garanzia;

Viste le «condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese» di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2018;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento;

Viste, in particolare, le modifiche apportate dal richiamato regolamento (UE) n. 2017/2401 all'art. 259 del regolamento (UE) n. 575/2013 in merito al trattamento, in termini di attenuazione del rischio di credito, riconosciuto alle posizioni verso le cartolarizzazioni;

Considerata l'esigenza di sostenere l'operatività del Fondo di garanzia attuata mediante rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti, in considerazione della particolare efficacia ed efficienza dimostrata da tale modalità di intervento, che ha consentito, già nei primi anni di sua applicazione, l'erogazione di un consistente volume di nuovi finanziamenti in favore delle piccole e medie imprese;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto interministeriale 14 novembre 2017

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 novembre 2017, richiamato nelle premesse, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 7, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. In alternativa a quanto previsto al comma 1, la garanzia diretta di cui all'art. 6, comma 2, può essere

concessa a copertura integrale della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui la medesima garanzia sia richiesta e rilasciata su un importo pari all'80 per cento del valore complessivo del portafoglio di finanziamenti. In tali casi, la *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti, calcolata sempre applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto, fatto salvo quanto previsto nel caso in cui la garanzia sulla *tranche junior* del portafoglio sia rilasciata a valere su risorse comunitarie e per le fattispecie di cui all'art. 8, comma 2, non può superare:

a) l'8,75 per cento della quota, pari all'80 per cento, dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti per la quale è richiesta e rilasciata la garanzia del Fondo, ovvero

b) il 10 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.

1-*ter*. I soggetti richiedenti che dispongono della strumentazione per determinare, in via autonoma, il punto di stacco e spessore della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti ai fini della segnalazione dell'operazione all'Autorità di vigilanza possono richiedere, in sede di domanda, fermi restando i pertinenti limiti massimi di copertura del Fondo di cui ai commi 1 e 1-*bis* e all'art. 8, comma 2, un supplemento di garanzia del Fondo, fino al 5 per cento della pertinente misura di copertura riconosciuta ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*, finalizzato ad assorbire l'eventuale differenza positiva, registrata alla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13, tra:

a) l'importo della garanzia del Fondo associato al maggiore spessore e relativo ammontare della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti, determinato dal soggetto richiedente, ai fini degli obblighi di segnalazione dell'operazione all'Organismo di vigilanza, con la propria metodologia e

b) l'importo della garanzia del Fondo associato allo spessore e relativo ammontare della *tranche junior*, determinato applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto.»;

b) all'art. 8, comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nei casi di cui all'art. 7, comma 1-*bis*, le misure di garanzia del Fondo ivi previste sono innalzate, rispettivamente, al 9,75 per cento e all'11,25 per cento e la copertura dell'ulteriore quota della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti è a carico della sezione speciale.»;

c) all'art. 8, comma 2, penultimo periodo, dopo le parole: «pari all'80 per cento della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti», sono inserite le seguenti: «, ovvero al 100 per cento nei casi di cui all'art. 7, comma 1-*bis*»;

d) all'art. 8, comma 3, dopo le parole: «della medesima *tranche*», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fatti salvi i casi di cui all'art. 7, comma 1-*bis*, nei quali la garanzia rilasciata a valere sulle sezioni speciali può arrivare al 100 per cento della *tranche mezzanine* riferita alla quota del portafoglio di finanziamenti oggetto di garanzia»;

e) all'art. 8, comma 4, dopo le parole: «dai medesimi soggetti garanti», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero del 100 per cento nei casi di cui all'art. 7, comma 1-*bis*»;

f) all'art. 13, comma 2, lettera *c)*, dopo le parole: «al presente decreto» , sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché, nei casi di cui all'art. 7, comma 1-*ter*, il punto di stacco e spessore della *tranche junior* determinati applicando la metodologia del soggetto richiedente»;

g) all'art. 13, comma 5, lettera *b)*, dopo le parole: «effettivamente costruito», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero, nei casi di cui di cui all'art. 7, comma 1-*ter*, la metodologia del soggetto richiedente»;

h) all'art. 14, comma 3, terzo periodo, le parole: «fermi restando i limiti di copertura del Fondo sul portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 7, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando i pertinenti limiti di copertura del Fondo sul portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 7»;

i) all'allegato 1:

1) nella premessa che precede la Sezione I, le parole: «, commi 1 e 2» sono soppresse;

2) al paragrafo 2.2, nella definizione di «$maxT_{jr}$» le parole: «, comma 1, lettere *a)* e *b)*» sono soppresse e, all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «mentre, nei casi di cui all'art. 7, comma 1-*bis*, il Fondo copre integralmente, fino al raggiungimento delle misure massime previste nel medesimo art. 7, comma 1-*bis*, ovvero nel pertinente caso di cui all'art. 8, comma 2, la *tranche junior*, calcolata su una quota, pari all'80 per cento, dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti.»;

3) l'intestazione della tabella 1 riportata al paragrafo 3.2 è sostituita dalla seguente:

M (anni)	PD (EL_{max})	EL_{max}

4) al paragrafo 3.2, nella definizione di «$maxT_{jc}$» le parole: «, comma 1, lettere *a)* e *b)*» sono soppresse e, all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «mentre, nei casi di cui all'art. 7, comma 1-*bis*, il Fondo copre integralmente, fino al raggiungimento delle misure massime previste nel medesimo art. 7, comma 1-*bis*, ovvero nel pertinente caso di cui all'art. 8, comma 2, la *tranche junior*, calcolata su una quota, pari all'80 per cento, dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate.».

Art. 2.

Norme finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 1, comma 48, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede a integrare le disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2018, al fine di recepire le disposizioni di cui al presente decreto. Le predette disposizioni di carattere generale, così integrate, sono pubblicate nei siti internet del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (www.fondidigaranzia.it) e del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2019

Il Ministro dello sviluppo economico
DI MAIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1-880

19A05673

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Comunicato inerente la circolare n. 3 del 2 settembre 2019, recante «Accesso unico al Fascicolo sanitario elettronico e gestione temporanea dell'indice dei metadati dei documenti sanitari».

Sul sito dell'«Agenzia per l'Italia digitale» al link: https://trasparenza.agid.gov.it/archivio19_regolamenti_0_5381.html è stata pubblicata la circolare n. 3 del 2 settembre 2019, recante «Accesso unico al Fascicolo sanitario elettronico e gestione temporanea dell'indice dei metadati dei documenti sanitari».

Il documento definisce principalmente:

la procedura da implementare per garantire l'accesso on-line da parte dell'assistito al proprio Fascicolo sanitario elettronico (FSE) attraverso il portale nazionale FSE (www.fascicolosanitario.gov.it), in continuità e senza disservizi anche nei casi di trasferimento in altra regione;

i servizi che l'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità garantisce in caso di gestione temporanea di un assistito, funzionali alla consultazione del proprio FSE;

la gestione dell'indice di un FSE nei casi previsti dalla circolare stessa.

La circolare in oggetto è stata redatta in attuazione a quanto previsto dal decreto 25 ottobre 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Modifica del decreto ministeriale 4 agosto 2017, concernente le modalità tecniche e i servizi telematici resi disponibili dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE)».

19A05679

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo al decreto 4 settembre 2019, concernente l'attribuzione di contributi compensativi a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti, che hanno subito tagli dei trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale.

Si comunica che nel sito Dait - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce «I decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 settembre 2019, recante «Contributi compensativi a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti, che hanno subito tagli dei trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale».

19A05678

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac IBMM+ARK» liofilizzato per somministrazione spray per polli.

Estratto provvedimento n. 516 del 29 agosto 2019

Medicinale veterinario ad azione immunologica POULVAC IBMM+ARK , liofilizzato per sospensione per somministrazione spray per polli.

Confezioni e n. A.I.C.:

10 flaconi da 6 ml con 1000 dosi - A.I.C. n. 103620011;

10 flaconi da 10 ml con 5000 dosi - A.I.C. n. 103620023;

10 flaconi da 20 ml con 10000 dosi - A.I.C. n. 103620035.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l., via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento:

numero procedura europea: NL/V/0258/001/IB/022 : modifica degli stampati in seguito al rinnovo UK/V/0180/001/R/002.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

modifica degli stampati per allinearli alle specifiche suggerite da QRD. Si riportano le modifiche principali:

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione.

Per l'immunizzazione attiva dei polli da carne per ridurre la gravità delle infezioni del tratto respiratorio superiore causate da ceppi Massachusetts e 793/B/tipo-91 di virus della bronchite infettiva Aviare.

Inizio dell'immunità: ventuno giorni dopo la vaccinazione.

Durata dell'immunità: sei settimane dopo la vaccinazione.

La protezione è stata dimostrata anche in presenza di anticorpi di derivazione materna.

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Non rivaccinare gli animali.

Se si sospetta un'infezione intercorrente, non ricorrere alla vaccinazione tramite spray. I ceppi Massachusetts e Arkansas del virus della bronchite infettiva Aviare possono diffondersi nei polli in contatto fra di loro. Dopo la vaccinazione la diffusione del virus vaccinale dura fino a trenta giorni circa. Si raccomanda di vaccinare tutti i polli dell'allevamento con questo prodotto.

Non usare in allevamenti misti di animali da carne e riproduttori.

Il prodotto deve essere usato solo dove vi sia stato accertato che i sierotipi di bronchite infettiva Aviare correlati al 793/B/tipo-91 siano dal punto di vasta epidemiologico rilevanti nell'area.

È necessario adottare speciali precauzioni per evitare che il ceppo vaccinale si diffonda ai fagiani.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

nella manipolazione del medicinale veterinario si dovrà utilizzare una speciale attrezzatura protettiva composta da occhiali di sicurezza e maschere antipolvere o un casco a circolazione d'aria filtrata.

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità).

Una transitoria e moderata reazione respiratoria che include respiri affannosi, starnuti o rantoli, può essere osservata per circa tre giorni.

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

molto comuni (più di uno su dieci animali trattati manifesta reazioni avverse);

comuni (più di uno ma meno di dieci animali su cento animali trattati);

non comuni (più di uno ma meno di dieci animali su mille animali trattati);

rare (più di uno ma meno di dieci animali su diecimila animali trattati);

molto rare (meno di un animale su diecimila animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A05634

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tiamvet Plus 100 mg/g» premicela per alimenti medicamentosi per suini e conigli.

Estratto decreto n. 114 del 1° agosto 2019

Medicinale veterinario TIAMVET PLUS 100 mg/g, premicela per alimenti medicamentosi per suini e conigli.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.a. viale Colleoni 15, 20864 Agrate Brianza (MB) codice fiscale 09032600158.

Produttore responsabile rilascio lotti: Ceva Salute Animale S.p.a, Via Leopardi 2/C, 42025 Cavriago (RE).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 105246019;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 105246021.

Composizione: 1 g contiene:

principio attivo: Tiamulina idrogeno fumarato: 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

suini:

per il trattamento e la prevenzione della dissenteria suina causata da *Brachyspira hyodysenteriae*;

per il trattamento della colite causata da *Brachyspira pilosicoli*;

per il trattamento dell'ileite causata da *Lawsonia intracellularis*;

per il trattamento della polmonite enzootica causata da *Mycoplasma hyopneumoniae*;

conigli:

per il trattamento e la prevenzione dell'enterocolite epizootica.

Specie di destinazione: suini e conigli.

Tempi di attesa:

suini:

carne e visceri:

prevenzione (2 mg/kg p.v): un giorno;

trattamento (5-10 mg/kg p.v.): sei giorni;

conigli:

carne e visceri: zero giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: tre mesi;

periodo di validità dopo miscelazione nel mangime sfarinato e/o pellettato: tre mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: dalla notifica alla ditta interessata.

19A05635

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Noroclav» sospensione intramammaria per bovine in lattazione.

Estratto decreto n. 115 del 5 agosto 2019

Medicinale veterinario NOROCLAV Sospensione intramammaria per bovine in lattazione.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough Road, Newry, Co. Down, BT35 6JP, Regno Unito.

Produttore responsabile rilascio lotti: Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough Road, Newry, Co. Down, BT35 6JP, Regno Unito.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 3 siringhe - A.I.C. n. 105163012;

scatola da 12 siringhe - A.I.C. n. 105163024;

scatola da 36 siringhe - A.I.C. n. 105163036;

scatola da 120 siringhe - A.I.C. n. 105163048.

Composizione: una siringa intramammaria da 3 g contiene:

principio attivo:

Amoxicillina (come amoxicillina triidrato) 200 mg;

Acido clavulanico (come potassio clavulanato) 50 mg;

Prednisolone 10 mg;

eccipienti:

così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini (bovine in lattazione).

Indicazioni terapeutiche:

per il trattamento delle mastiti cliniche causate dai seguenti batteri sensibili all'associazione di amoxicillina e acido clavulanico:

stafilococchi (inclusi i ceppi che producono ß-lattamasi);

Streptococchi (inclusi *S. agalactie, S. dysgalactie e S. uberis*);

Escherichia coli (inclusi i ceppi che producono ß-lattamasi).

Tempi di attesa:

carne e visceri: sette giorni;

latte: ottantaquattro ore.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05636

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Versican Plus Bb Oral» liofilizzato e solvente per sospensione orale per cani.

Estratto decreto n. 116 del 7 agosto 2019

Medicinale veterinario VERSICAN PLUS BB ORAL liofilizzato e solvente per sospensione orale per cani.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. - via Andrea Doria n. 41 M - 00192 Roma.

Produttore responsabile rilascio lotti: Zoetis Belgium S.A., 1 Rue Laid Burniat, Louvain la Neuve, Belgio.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola in plastica contenente 5 flaconcini da 1 dose di liofilizzato e 5 flaconcini da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 105377016;

scatola in plastica contenente 10 flaconcini da 1 dose di liofilizzato e 10 flaconcini da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 105377028;

scatola in plastica contenente 25 flaconcini da 1 dose di liofilizzato e 25 flaconcini da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 105377030.

Composizione:

principio attivo:

liofilizzato:

Bordetella bronchiseptica vivo attenuato, ceppo 92B 1,4 x 10^8 - 5,5 x 10^9 UFC*/dose

* UFC: unità formanti colonie;

eccipiente:

solvente: acqua purificata 1 ml;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva di cani di età pari o superiore alle otto settimane per ridurre i sintomi clinici e l'escrezione a seguito dell'infezione con *Bordetella bronchiseptica*.

Inizio dell'immunità: tre settimane.

Durata dell'immunità: dodici mesi.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni;

periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: usare immediatamente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05637

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario«Parofor Crypto 140.000 UI/ml» soluzione orale per ovini e caprini.

Estratto decreto n. 117 del 7 agosto 2019

Medicinale veterinario PAROFOR CRYPTO 140.000 UI/ml soluzione orale per ovini e caprini

Titolare A.I.C.: Huvepharma NV, Uitbreidingstraat 80, 2650 - antwerpen Belgio

Produttore responsabile rilascio lotti: Biovet Joint Stock Company, 39 Petar Rakov Str., Peshtera, 4550 - Bulgaria

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 125 ml A.I.C. n. 105244014;

flacone da 250 ml A.I.C. n. 105244026;

flacone da 500 ml A.I.C. n. 105244038;

flacone da 1 litro A.I.C. n. 105244040.

Composizione:

ogni ml contiene:

Principio attivo: 140.000 UI di paromomicina (come paromomicina solfato)

Eccipienti

Così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: ovini (agnelli preruminanti) e caprini (capretti preruminanti)

Indicazioni terapeutiche:

riduzione della gravità e della durata della diarrea associata a Cryptosporidium parvum in singoli animali in cui è confermata la presenza di oocisti di Cryptosporidium nelle loro feci.

La paromomicina riduce la diffusione di oocisti nelle feci.

Tempi di attesa: carne e visceri: ventiquattro giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni.

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: tre mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05638

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Interflox-100, 100 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini e suini.

Estratto decreto n. 118 del 7 agosto 2019

Procedura di mutuo riconoscimento n. EE/V/0103/001/MR

Medicinale veterinario INTERFLOX-100, 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini e suini;

Titolare A.I.C.:

La ditta Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS, Vanapere tee 14, Püünsi, Viimsi, Harju County 74013 Estonia;

Produttore responsabile rilascio lotti:

Lo stabilimento della ditta titolare dell'A.I.C. Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS, Vanapere tee 14, Püünsi, Viimsi, Harju County 74013 Estonia;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola con 1 flacone da 100 ml - A.I.C. numero 105365011;

Composizione:

1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo:

Enrofloxacina 100,0 mg;

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

Bovini

Trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* e *Mycoplasma spp*.

Trattamento della mastite acuta grave causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di *Escherichia coli*.

Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di *Escherichia coli*.

Trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di *Escherichia coli*.

Trattamento dell'artrite acuta associata a micoplasmi causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di *Mycoplasma bovis*, in bovini di età inferiore a due anni.

Ovini

Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di *Escherichia coli*.

Trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di *Escherichia coli*.

Trattamento della mastite causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di *Staphylococcus aureus* ed *Escherichia coli*.

Caprini

Trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di *Pasteurella multocida* e *Mannheimia haemolytica*.

Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di *Escherichia coli*.

Trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di *Escherichia coli*.

Trattamento della mastite causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di *Staphylococcus aureus* ed *Escherichia coli*.

Suini

Trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma spp*. e *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

Trattamento delle infezioni del tratto urinario causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di *Escherichia coli*.

Trattamento della sindrome da disgalassia *post-partum* (PDS, o sindrome *MMA)* causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di *Escherichia coli* e *Klebsiella spp*.

Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di *Escherichia coli*.

Trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di *Escherichia coli*.

Specie di destinazione:

Bovini, ovini, caprini e suini;

Tempi di attesa:

Bovini:

Dopo iniezione endovenosa:

Carne e visceri: cinque giorni.

Latte: tre giorni.

Dopo iniezione sottocutanea:

Carne e visceri: dodici giorni.

Latte: quattro giorni.

Ovini:

Carne e visceri: quattro giorni.

Latte: tre giorni.

Caprini:

Carne e visceri: sei giorni.

Latte: quattro giorni.

Suini:

Carne e visceri: tredici giorni.

Validità:

validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: tre anni.

validità dopo prima apertura del confezionamento primario: ventotto giorni.

Regime di dispensazione:

da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: dalla notifica alla ditta interessata.

19A05639

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Caliercortin 4 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini, suini, cavalli, cani e gatti.

Estratto decreto n. 119 del 12 agosto 2019

Medicinale veterinario CALIERCORTIN 4 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, cavalli, cani e gatti;

Titolare A.I.C.:

Laboratorios Calier, S.A., C/ Barcelonès, 26 (Pla de Ramassà), 08520 Les Franqueses del Vallès, (Barcellona) Spagna;

Produttore responsabile rilascio lotti:

Laboratorios Calier, S.A., C/ Barcelonès, 26 (Pla de Ramassà), 08520 Les Franqueses del Vallès, (Barcellona) Spagna;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flaconcino da 10 ml A.I.C. 105170017;

1 flacone da 50 ml A.I.C. 105170029;

Composizione:

1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo:

Desametasone 4,00 mg

(come Desametasone sodio fosfato);

Eccipienti:

Così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

bovini, suini, cavalli, cani e gatti;

Indicazioni terapeutiche:

trattamento di supporto nelle seguenti malattie dei bovini, suini, cavalli, cani e gatti:

chetosi primaria;

artriti acute non infettive, tendovaginiti e bursiti;

malattie infiammatorie non infettive o malattie allergiche cutanee.

Quando si usa desametasone, l'indicazione dovrebbe essere attentamente controllata.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: diciotto mesi;

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: sette giorni;

Tempi di attesa:

Bovini:

Carne e visceri: sedici giorni;

Latte: quattro giorni;

Suini:

Carne e visceri: quattro giorni;

Cavalli:

Carne e visceri: sedici giorni;

Uso non autorizzato nelle cavalle che producono latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione:

da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05640

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Clindabactin 55 mg» compresse masticabili per cani e gatti, «Clindabactin 220 mg» compresse masticabili per cani e «Clindabactin 440 mg» compresse masticabili per cani.

Estratto decreto n. 120 del 29 agosto 2019

Procedura decentrata n. UK/V/0678/001-003/DC

Medicinale veterinario CLINDABACTIN 55 mg compresse masticabili per cani e gatti, CLINDABACTIN 220 mg compresse masticabili per cani e CLINDABACTIN 440 mg compresse masticabili per cani;

Titolare A.I.C.:

Dechra Regulatory B.V. - Handelsweg 25, 5531 AE Bladel , Paesi Bassi;

Produttore responsabile rilascio lotti:

Stabilimento Lelypharma B.V., Zuiveringweg 42, Lelystad, 8243 PZ, Paesi Bassi;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Clindabactin 55 mg : blister da 10 compresse A.I.C. numero 105224036;

Clindabactin 220 mg: blister da 10 compresse A.I.C. numero 105224012;

Clindabactin 440 mg: blister da 10 compresse A.I.C. numero 105224024;

Composizione:

Clindabactin 55 mg: ogni compressa contiene:

Principio attivo:

Clindamicina (come clindamicina cloridrato) 55mg

Clindabactin 220 mg: ogni compressa contiene:

Principio attivo:

Clindamicina (come clindamicina cloridrato) 220 mg

Clindabactin 440 mg: ogni compressa contiene:

Principio attivo:

Clindamicina (come clindamicina cloridrato) 440 mg;

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

Clindabactin 55 mg:

Cani

Trattamento delle ferite infette, degli ascessi e delle infezioni del cavo orale, parodontite inclusa, causate o associate a *Staphylococcus spp*., *Streptococcus spp*. (eccetto *Streptococcus faecalis*), *Bacteroides spp*., *Fusobacterium necrophorum* e *Clostridium perfringens* sensibili alla clindamicina.

Trattamento del pioderma superficiale associato a *Staphylococcus pseudintermedius* sensibile alla clindamicina.

Trattamento dell'osteomielite causata da *Staphylococcus aureus* sensibile alla clindamicina.

Gatti

Trattamento delle ferite infette, degli ascessi e delle infezioni del cavo orale, parodontite inclusa, causate da batteri sensibili alla clindamicina.

Clindabactin 220 mg e Clindabactin 440 mg;

Cani:

Trattamento delle ferite infette, degli ascessi e delle infezioni del cavo orale, parodontite inclusa, causate o associate a *Staphylococcus spp*., *Streptococcus spp*. (eccetto *Streptococcus faecalis*), *Bacteroides spp*., *Fusobacterium necrophorum* e *Clostridium perfringens* sensibili alla clindamicina.

Trattamento del pioderma superficiale associato a *Staphylococcus pseudintermedius* sensibile alla clindamicina.

Trattamento dell'osteomielite causata da *Staphylococcus aureus* sensibile alla clindamicina.

Specie di destinazione:

Clindabactin 55 mg: cani e gatti;

Clindabactin 220 mg: cani;

Clindabactin 440 mg: cani.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: tre anni;

periodo di validità delle compresse divise dopo prima apertura del confezionamento primario: tre giorni.

Regime di dispensazione:

da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Efficacia del decreto:

dalla notifica alla ditta interessata.

19A05641

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Domanda di modifica della denominazione registrata «BLEU DU VERCORS-SASSENAGE»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 279 del 19 agosto 2019 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti

agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «BLEU DU VERCORS-SASSENAGE» presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

19A05631

Domanda di registrazione della «ΑΡΣΕΝΙΚΌ ΝΆΞΟΥ (ARSENIKO NAXOU)».

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 271 del 14 agosto 2019 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denominazione di origine protetta della denominazione «ΑΡΣΕΝΙΚΌ ΝΆΞΟΥ (ARSENIKO NAXOU)», presentata dalla Grecia ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

19A05632

Domanda di modifica della denominazione registrata «HUILE D'OLIVE DE LA VALLÉE DES BAUX-DE-PROVENCE».

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 279 del 19 agosto 2019 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «HUILE D'OLIVE DE LA VALLÉE DES BAUX-DE-PROVENCE» presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

19A05633

MARCO NASSI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-217) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.